DGR n. 35 del 28 gennaio 2011-02-02

Oggetto: "Prima attuazione delle linee – guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1- quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40 e dell'accordo in sede di conferenza unificata del 16 dicembre 2010" – Approvazione dello schema di accordo tra Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Istruzione e Politiche Giovanili

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n.1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e sue modificazioni e integrazioni;

VISTA l'Intesa 16 dicembre 2010 approvata in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante "Linee Guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40" (di seguito anche detta "Intesa 16 dicembre 2010")

RICHIAMATI tutti gli atti dell'Unione Europea, la normativa statale, gli Accordi tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome e tutti gli altri atti amministrativi indicati nella sopra citata Intesa 16 dicembre 2010;

VISTO in particolare il decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTA la circolare Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 101 del 30 dicembre 2010, prot. nella quale si stabilisce che "il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia, alle classi delle scuole del primo ciclo, alle classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (qualifiche di durata triennale) è fissato al 12 febbraio 2011"

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 525 del 10 luglio 2009 concernente:"Approvazione del "Sistema formativo regionale: Obbligo di istruzione, diritto/dovere all'istruzione e formazione professionale, percorsi di istruzione e formazione professionale. Indirizzi e linee guida per le Province in materia di attività formative relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Anno formativo 2009/2010" Assegnazione e ripartizione risorse";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 361 del 7 agosto 2010 Approvazione degli "Indirizzi e linee guida per le province in materia di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Anno formativo 2010-2011" Assegnazione e ripartizione di risorse;

PRESO ATTO che l'Intesa 16 dicembre 2010 prevede espressamente che:

- la prima attuazione delle linee guida sia definita con Accordo Territoriale tra i competenti Assessorati delle Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali;
- gli istituti professionali di stato possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale (di seguito sistema di "IeFP") ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n.226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'Intesa 16 dicembre 2010 prevede, fra l'altro, che:

- ciascuna Regione stabilisce, nell'ambito della propria programmazione dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, i percorsi di IeFP di cui agli articoli 17 e 18 del D.lgs. n. 226/05 che gli Istituti Professionali possono erogare in regime sussidiario;
- nelle more della piena attuazione delle previsioni di cui all'articolo 18, del D.Lgs. n. 226/05, i percorsi di Qualifica e Diploma Professionale si riferiscono alle figure professionali ed ai relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni 29 aprile 2010, recepito con il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 sopra citato;
- l'offerta sussidiaria degli Istituti Professionali è finalizzata all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, per assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia nell'istruzione secondaria superiore sia in quelli del sistema di IeFP;
- gli Istituti Professionali realizzano i percorsi di IeFP in via sussidiaria, nel rispetto di quanto previsto in materia di assolvimento dell'obbligo di istruzione (D.M. n. 139/2007) e di relativa certificazione (D.M. n. 9/2010).

TENUTO CONTO, inoltre, che l'Intesa 16 dicembre 2010 prevede che le Regioni definiscano la propria tipologia di offerta sussidiaria nell'ambito delle due seguenti tipologie:

- tipologia A) offerta sussidiaria integrativa: in base alla quale gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali finalizzati all'acquisizione dei Diplomi di Istruzione professionale possono conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di Qualifica professionale indicati nell'allegato 1) all'Intesa in relazione all'indirizzo di studio frequentato, validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione;
- tipologia B) offerta sussidiaria complementare: in base alla quale gli Istituti Professionali attivano classi che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, ove gli studenti possono conseguire i titoli di Qualifica e Diploma Professionale.

CONSIDERATO NECESSARIO:

- consentire l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dell'offerta formativa dei percorsi
 triennali di IeFP realizzati dagli enti di formazione accreditati, in rapporto alle esigenze e alle
 specificità territoriali, attraverso l'offerta sussidiaria degli istituti professionali di stato;
- favorire, nella fase di prima attuazione e, comunque, sino al completo recepimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del D.Lgs n. 226/05, da parte della Regione Lazio, un'offerta formativa che consenta ai ragazzi di effettuare una scelta più consapevole rispettando il termine imminente di scadenza delle iscrizioni fissato dal MIUR 12 febbraio 2011;

TENUTO CONTO, che in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, è stata individuata l'offerta integrativa sussidiaria quale soluzione percorribile ai fini sopra descritti;

CONSIDERATO inoltre necessario definire, con apposito accordo territoriale tra l'Assessorato all'Istruzione e Politiche Giovanili della Regione Lazio e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale, la prima attuazione delle linee guida cui all'articolo 13, comma 1-quinquies della legge 40/2007 allegato A all'Intesa del 16/12/2010, e in particolare le modalità di attuazione dell'offerta formativa sussidiaria dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato;

VISTO l'allegato schema di accordo recante "Prima attuazione delle linee – guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1- quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40 e dell'accordo in sede di conferenza unificata del 16 dicembre 2010" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO pertanto di:

- adottare la tipologia di offerta sussidiaria integrativa quale modalità di prima attuazione delle linee guida cui all'articolo 13, comma 1-quinquies della legge 40/2007 allegato A all'Intesa del 16/12/2010;
- approvare l'allegato schema di accordo recante "Prima attuazione delle linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1- quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40 e dell'accordo in sede di conferenza unificata del 16 dicembre 2010" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che sono state esperite le procedure di concertazione;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano di:

- adottare la tipologia di offerta sussidiaria integrativa quale modalità di prima attuazione delle linee guida cui all'articolo 13, comma 1-quinquies della legge 40/2007 allegato A all'Intesa del 16/12/2010;
- approvare l'allegato schema di accordo recante "Prima attuazione delle linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1- quinquies della legge 2 aprile

2007, n. 40 e dell'accordo in sede di conferenza unificata del 16 dicembre 2010" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

La Presidente della Regione o suo delegato provvederà alla sottoscrizione dell'Accordo di cui all'allegato schema.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.sirio.regione.lazio.it.